

PROVINCIA DI SALERNO C.F. 80000390650

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 90 del 16 novembre 2010

STATUTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO



INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DELLA PROVINCIA

- Articolo 1 *La Provincia*
Articolo 2 *La Comunità salernitana ed il Suo territorio*
Articolo 3 *Segni identificativi della Provincia di Salerno: stemma e gonfalone*
Articolo 4 *Sede*

CAPO II VOCAZIONE DELL'ENTE E PRINCIPI ISPIRATORI DELLE SUE FUNZIONI

- Articolo 5 *La vocazione del territorio provinciale*
Articolo 6 *Principi ispiratori dell'azione provinciale*
Articolo 7 *Funzioni e compiti dell'amministrazione provinciale*
Articolo 8 *Rapporti con i cittadini, con i fornitori e con gli altri enti. Il codice deontologico della Provincia di Salerno.*

TITOLO II ORGANI FONDAMENTALI DELL'ENTE

CAPO I INDIVIDUAZIONE E SEPARAZIONE DELLE SFERE DI COMPETENZA

- Articolo 9 *Organi fondamentali*

CAPO II IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- Articolo 10 *Il Presidente della Provincia*
Articolo 11 *Competenze del Presidente della Provincia*
Articolo 12 *Giuramento e distintivo del Presidente della Provincia*
Articolo 13 *Il Programma di mandato*
Articolo 14 *Vice Presidente e deleghe agli Assessori*
Articolo 15 *Deleghe ai dirigenti*
Articolo 16 *Dimissioni del Presidente della Provincia*
Articolo 17 *Mozione di sfiducia*

CAPO III IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Articolo 18 *Il Consiglio provinciale*
Articolo 19 *I consiglieri provinciali*
Articolo 20 *Convalida degli eletti*
Articolo 21 *Decadenza dei Consiglieri provinciali*
Articolo 22 *Elezione del Presidente del Consiglio provinciale*
Articolo 23 *Attribuzioni del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio provinciale*
Articolo 24 *Adunanze del Consiglio provinciale*
Articolo 25 *Attività del Consiglio provinciale*

Articolo 26	<i>Convocazione del Consiglio provinciale</i>
Articolo 27	<i>Ordine dei lavori</i>
Articolo 28	<i>Deposito delle proposte</i>
Articolo 29	<i>Pubblicità delle sedute</i>
Articolo 30	<i>Discussione</i>
Articolo 31	<i>Votazioni</i>
Articolo 32	<i>Gruppi consiliari</i>
Articolo 33	<i>Conferenza dei capigruppo</i>
Articolo 34	<i>Commissioni consiliari</i>
Articolo 35	<i>Costituzione delle Commissioni consiliari permanenti</i>
Articolo 36	<i>Competenza delle commissioni consiliari permanenti</i>
Articolo 37	<i>Facoltà delle Commissioni consiliari permanenti</i>
Articolo 38	<i>Validità delle sedute delle Commissioni</i>
Articolo 39	<i>Pubblicità dei lavori delle Commissioni</i>
Articolo 40	<i>Prerogative del Capo dell'opposizione</i>

CAPO IV LA GIUNTA PROVINCIALE

Articolo 41	<i>Giunta</i>
Articolo 42	<i>Composizione della Giunta</i>
Articolo 43	<i>Assessore Anziano</i>
Articolo 44	<i>Deliberazioni adottate dalla Giunta in via d'urgenza</i>
Articolo 45	<i>Funzionamento della Giunta</i>
Articolo 46	<i>Assessori</i>

CAPO V AMMINISTRATORI PROVINCIALI

Articolo 47	<i>Status degli amministratori provinciali</i>
-------------	--

CAPO VI ORGANI BUROCRATICI DELL'ENTE

Articolo 48	<i>Conferimento degli incarichi e funzioni dirigenziali</i>
Articolo 49	<i>Incarichi di Direzione di progetto</i>
Articolo 50	<i>Responsabilità dirigenziale e funzioni consulenziali</i>
Articolo 51	<i>Rapporti a tempo determinato</i>
Articolo 52	<i>Il Segretario Generale della Provincia</i>
Articolo 53	<i>Il Vicesegretario Generale</i>
Articolo 54	<i>Il Direttore Generale</i>

TITOLO III ORGANI AUSILIARI

CAPO I INDIVIDUAZIONE

Articolo 55	<i>Organi Ausiliari</i>
-------------	-------------------------

CAPO II UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE

Articolo 56	<i>Difensore civico territoriale: elezione, sede, provvista di personale, indennità.</i>
Articolo 57	<i>Attribuzioni del Difensore civico territoriale e regolamento per il funzionamento dell'organo</i>
Articolo 58	<i>Ineleggibilità e incompatibilità</i>
Articolo 59	<i>Giuramento e revoca del Difensore civico</i>

CAPO III PARI OPPORTUNITA'

Articolo 60	<i>Commissione per le pari opportunità</i>
-------------	--

CAPO IV DECENTRAMENTO PROVINCIALE

Articolo 61 *Ambiti di decentramento provinciale (A.D.P.)*

CAPO V CONSIGLIO PROVINCIALE DEI GIOVANI

Articolo 62 *Consiglio provinciale dei Giovani*

CAPO VI COMMISSIONE DEI SAGGI

Articolo 63 *Commissione dei saggi*

CAPO VII ALTA CONSULENZA AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Articolo 64 *Alta consulenza al Presidente della Provincia*

TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA

Articolo 65 *Partecipazione popolare diretta*
Articolo 66 *Consultazioni telematiche*
Articolo 67 *Consulte ed altri organismi di partecipazione*
Articolo 68 *Istanze, petizioni, proposte*
Articolo 69 *Referendum*

CAPO II PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E ACCESSO AGLI ATTI

Articolo 70 *Accesso agli atti della Provincia*
Articolo 71 *Accesso agli atti del procedimento*
Articolo 72 *Azione popolare*

TITOLO V ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Articolo 73 *Principi direttivi*
Articolo 74 *Unità organizzativa*
Articolo 75 *Stato giuridico del personale e organizzazione degli uffici*

CAPO II RAPPORTI ORGANIZZATIVI

Articolo 76 *Rapporti di dipendenza*
Articolo 77 *Conferenza dei Dirigenti*

CAPO III CONTROLLO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Articolo 78 *Organismo indipendente di valutazione della performance. Funzione*
Articolo 79 *Composizione dell'organismo indipendente di valutazione della performance*
Articolo 80 *Controllo sugli atti*

TITOLO VI DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

CAPO I FINANZA E CONTABILITA

Articolo 81 *Norme generali*

Articolo 82 *Regolamento di contabilità*

Articolo 83 *Servizio finanziario*

CAPO II REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Articolo 84 *Attività di revisione*

TITOLO VII ENTI STRUMENTALI, PARTECIPAZIONI, PARTNERARIATI E SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I ENTI STRUMENTALI, PARTECIPAZIONI, PARTNERARIATI

Articolo 85 *Enti strumentali al perseguimento delle finalità provinciali*

CAPO II SERVIZI PUBBLICI E ATTIVITA' PROVINCIALI

Articolo 86 *Norme generali*

Articolo 87 *Servizi pubblici e attività provinciali*

TITOLO VIII DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI

CAPO I POTESTA' NORMATIVA PROVINCIALE

Articolo 88 *Adozione dei regolamenti*

Articolo 89 *Raccolta*

CAPO II DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 90 *Norme transitorie e finali*

STATUTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DELLA PROVINCIA

Articolo 1 La Provincia

1. La Provincia di Salerno, ente autonomo con proprio Statuto, poteri e funzioni, è soggetto costituente la Repubblica Italiana ai sensi dell'Articolo 114 della Costituzione.

2. La Provincia rappresenta le proprie comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e coordina lo sviluppo ed esplica la propria autonomia nell'ambito delle disposizioni fissate dalla Costituzione e dalla legislazione comunitaria, nonché dei principi contenuti nelle leggi generali dello Stato e della Regione Campania.

3. La Provincia svolge la funzione di Istituzione locale intermedia tra i Comuni e la Regione Campania. Concorre alla determinazione della politica regionale ed alla programmazione economica e territoriale ai sensi dell'Articolo 19 dello Statuto regionale della Campania (adottato con legge regionale n. 6 del 28

maggio 2009). Opera a favore degli altri Enti locali, raccogliendo ed elaborando i dati di interesse provinciale e locale, nonché fornendo assistenza tecnico-amministrativa ai sensi dell'Articolo 19 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. La Provincia di Salerno afferma il proprio ruolo e la pari dignità nei confronti di tutte le altre province della Regione Campania. Rivendica dalla Regione una quota di trasferimenti proporzionata al gettito fiscale prodotto dal proprio territorio e il decentramento di competenze regionali; consapevole della millenaria storia di peculiare identità ed ampia autonomia, riconosce la legittimità della aspirazione alla istituzione di una nuova regione.

Articolo 2

La Comunità salernitana ed il Suo territorio

1. La Comunità Salernitana, ordinata in Provincia, è riconosciuta dalla Repubblica Italiana in base agli artt. 2 e 5 Cost. quale espressione di una storica unione tra le comunità locali del Cilento, del Vallo di Diano, degli Alburni, della Valle del Calore, dell'Alto e Medio Sele e del Picentino, della Valle dell'Irno, dell'Agro Nocerino Sarnese, di Cava de' Tirreni e della Costiera Amalfitana, nonché dell'area urbana della città di Salerno.

2. Il territorio della Provincia di Salerno è quello definito dalla legislazione statale e dalla volontà delle popolazioni ivi residenti e comprende i territori dei Comuni di: Acerno, Agropoli, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Amalfi, Angri, Aquara, Ascea, Atena Lucana, Atrani, Auletta, Baronissi, Battipaglia, Bellizzi, Bellosguardo, Bracigliano, Buccino, Buonabitacolo, Caggiano, Calvanico, Camerota, Campagna, Campora, Cannalonga, Capaccio, Casalbuono, Casaletto Spartano, Casalvelino, Caselle in Pittari, Castelvita, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Castelnuovo di Conza, Castel San Lorenzo, Castel San Giorgio, Castiglione dei Genovesi, Cava de' Tirreni, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cetara, Cicerale, Colliano, Conca dei Marini, Controne, Contursi Terme, Corbara, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Eboli, Felitto, Fisciano, Furore, Futani, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Gioi, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Laviano, Lustra, Magliano Vetere, Maiori, Mercato San Severino, Minori, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Montecorvino Rovella, Montecorvino Pugliano, Monteforte Cilento, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Omignano, Orria, Ottati, Padula, Pagani, Palomonte, Pellezzano, Perdifumo, Perito, Pertosa, Petina, Piaggine, Pisciotta, Polla, Pollica, Pontecagnano Faiano, Positano, Postiglione, Praiano, Prignano Cilento, Ravello, Ricigliano, Roccadaspide, Roccagloriosa, Roccapiemonte, Rofrano, Romagnano al Monte, Roscigno, Rutino, Sacco, Sala Consilina, Salento, Salerno, Salvitelle, San Cipriano Picentino, San Giovanni a Piro, San Gregorio Magno, San Mango Piemonte, San Marzano sul Sarno, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Santa Marina, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Sant'Egidio del Monte Albino, Santomenna, San Valentino Torio, Sanza, Sapri, Sarno, Sassano, Scafati, Scala, Serramezzana, Serre, Sessa Cilento, Siano, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Teggiano, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Tramonti, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Valva, Vibonati, Vietri sul Mare.

3. Appartengono alla Comunità salernitana, oltre ai cittadini residenti nella Provincia di Salerno, quanti altri per ragioni di lavoro o per altre ragioni si sono trasferiti altrove, in Italia e nel Mondo, conservando un legame identitario e culturale con la Terra dei Padri.

4. La Provincia di Salerno ha per capoluogo la città di Salerno, sede della prima "scuola medica" di Occidente, già capitale del Principato Longobardo e prima capitale dell'Italia rinata dalle ceneri del secondo conflitto mondiale.

Articolo 3

Segni identificativi della Provincia di Salerno: stemma e gonfalone

1. La Provincia di Salerno, quale segno distintivo, ha un proprio stemma e un proprio gonfalone.

2. Lo stemma è costituito dalla Croce di Amalfi, nota anche come Croce di Malta; ottagonale, di colore bianco su sfondo blu. Essa, con le sue punte, simboleggia le beatitudini teologiche secondo San Matteo (anche Patrono della città di Salerno, capoluogo di provincia): Lealtà, Pietà, Franchezza, Coraggio, Gloria ed onore, Disprezzo per la morte, Solidarietà verso i poveri ed i malati, Rispetto per la Chiesa, l'Eternità.

3. Con la Croce di Amalfi, si intende esaltare il processo di integrazione e lo spirito di accoglienza, assistenza ed ospitalità, tipici del popolo della Provincia di Salerno, che ha saputo fissare leggi e

consuetudini di grande valore per la comprensione tra uomini e popoli diversi, per il superamento delle divisioni nazionali, razziali ed ideologiche, per la tutela delle minoranze etniche e linguistiche.

4. Il gonfalone riproduce in campo azzurro lo stemma sormontato dalla scritta semicircolare "Provincia di Salerno" e si completa con il nastro tricolore (verde, bianco e rosso) annodato al di sotto del puntale.

5. L'uso dello stemma e del relativo gonfalone può essere concesso esclusivamente dal Presidente della Provincia, il quale può disciplinare, con proprio decreto, le modalità di concessione.

Articolo 4

Sede

1. La Provincia ha la sede legale nella città di Salerno, in Palazzo Sant'Agostino, dove si riuniscono di norma gli organi di indirizzo politico e gli organi ausiliari dell'Ente, nonché la sede di rappresentanza nel Castello Arechi, che domina la città di Salerno.

2. Il Consiglio Provinciale e la Giunta, in occasioni particolari, possono riunirsi fuori dalla sede istituzionale, sia nella sede di rappresentanza che nell'ambito del territorio provinciale.

3. Gli uffici provinciali centrali sono preferibilmente accorpati presso un unico centro direzionale.

4. Gli uffici provinciali che non necessitano di essere allocati nel capoluogo per ragioni di efficienza organizzativa, sono preferibilmente allocati presso altri centri della Provincia.

CAPO II

VOCAZIONE DELL'ENTE E PRINCIPI ISPIRATORI DELLE SUE FUNZIONI

Articolo 5

La vocazione del territorio provinciale

1. La Provincia di Salerno considera il turismo, in specie quello afferente al patrimonio culturale, vocazione fondamentale del territorio salernitano e riconosce in esso una fondamentale occasione di sviluppo economico, di crescita civile e di arricchimento culturale.

2. Individua nell'agricoltura ulteriore vocazione primaria del territorio e promuove ogni iniziativa tesa a valorizzare le colture tipiche e la loro conoscenza, anche attraverso forme di incentivazione del turismo verde, enogastronomico e rurale.

3. Sceglie, infine, memore dell'antica tradizione marinairesca della Repubblica di Amalfi, lo sviluppo della portualità e dei traffici marittimi come l'ennesima vocazione fondamentale del territorio, impegnandosi per la realizzazione del più grande porto del Mediterraneo, foriero di crescita economica, di occupazione e diffusione di benessere sociale.

4. Favorisce le attività commerciali e terziarie, cui riconnette significative prospettive di sviluppo.

5. Valorizza l'artigianato, sostiene l'industria a bassa incidenza ambientale e promuove l'informatica e l'alta tecnologia, riconoscendo in essi obiettivi di crescita economica da realizzare attraverso un equilibrato sviluppo, compatibile con l'ambiente e il territorio.

6. Evidenzia e sostiene le attività culturali quali mezzi propulsori dell'economia locale, dell'identità e dell'appartenenza comunitaria, considerandole efficace volano per uno sviluppo territoriale di qualità.

Articolo 6

Principi ispiratori dell'azione provinciale

1. La Provincia di Salerno, ripudiando ogni forma di totalitarismo, conforma la propria azione ai principi enunciati nella Costituzione italiana, nella Dichiarazione dei Diritti Fondamentali dell'Uomo dell'ONU, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e richiamati nello Statuto della Regione Campania, che rappresentano nella loro integralità la cornice ideale entro la quale si svolge ogni iniziativa politica ed amministrativa dell'Ente.

2. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, in particolare:

a) promuove e tutela il diritto alla salute, al lavoro e alla sicurezza, all'istruzione, alla sicurezza dei cittadini, alla cultura ed ogni altro diritto della persona;

b) promuove la parità giuridica, sociale ed economica di ogni persona così come sancito dall'Articolo 3 della Costituzione Italiana, attraverso azioni positive volte a contrastare le discriminazioni e qualunque forma di violenza o emarginazione, nonché a rimuovere qualunque ostacolo che di fatto impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettivo godimento dei diritti di cittadinanza;

c) favorisce e tutela l'iniziativa economica pubblica e privata, di cui promuove la funzione sociale anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

d) promuove la più ampia integrazione etnica e sociale degli immigrati, garantendo le diverse identità culturali nel rispetto dei valori e principi della Costituzione e promuovere la cultura della pace e della cooperazione tra i popoli.

3. In particolare, Essa:

- a. quale Comunità provinciale che compendia una molteplicità di comunità locali e sociali, vede nel principio di sussidiarietà, sia verticale che orizzontale, lo strumento privilegiato per l'esercizio delle funzioni pubbliche, traducendolo nella pratica amministrativa ogni qual volta sia possibile, in attuazione dei principi costituzionali di adeguatezza e differenziazione;
- b. quale terra che si affaccia sul Mediterraneo ed è stata nel passato crogiuolo di razze e punto di incontro fra civiltà, informa la propria attività agli obiettivi della piena integrazione delle culture diverse, per favorire lo sviluppo di una società in cui convivano individui di varia provenienza etnica, religiosa e culturale, pur nella salvaguardia e nella valorizzazione della propria forte identità cristiana e del sentimento di appartenenza alla comunità provinciale, regionale, nazionale ed europea;
- c. quale antica sede della Scuola Medica Salernitana, ne custodisce con orgoglio la memoria e il patrimonio e riconosce nella cultura, nella formazione e nell'istruzione, il fondamento di ogni positivo sviluppo umano e comunitario;
- d. quale custode delle reliquie mortali dei Santi Apostoli della Cristianità Andrea e Matteo, considera la religione una ricchezza inestimabile, costitutiva del patrimonio culturale ed umano della propria comunità, e si impegna laicamente per favorire il dialogo fra le religioni e fra queste e le concezioni ateistiche della vita;
- e. quale sede di manifestazioni culturali, cinematografiche e musicali di riconosciuto valore internazionale, si impegna a sostenere iniziative di qualità che favoriscano la crescita culturale della comunità salernitana;
- f. quale sede per il passato di floride industrie manifatturiere, di una fiorente agricoltura e di importanti flotte dedite alla pesca, riconosce nella capacità di lavoro la più alta fonte di ricchezza del territorio e informa la propria azione al sostegno di ogni azione che, promuovendo il lavoro, concorra al progresso materiale e spirituale della società;
- g. quale territorio comprendente ben due siti dichiarati Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO (il Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano e la Costiera Amalfitana), assume la difesa della natura, la tutela dell'ambiente e delle biodiversità, oltre alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico quali obiettivi primari della propria attività amministrativa;
- h. quale Ente che ispira la propria attività ai principi dello Stato di diritto, pone in essere tutte le azioni affinché sia verificata, anche a campione, la legittimità dei propri atti amministrativi;
- i. quale Comunità che intende contribuire fattivamente alla costruzione della Pace e della Giustizia fra le Nazioni, essa persegue l'obiettivo della piena integrazione europea e si impegna per favorire forme di solidarietà internazionale, anche diffondendo l'istruzione, soprattutto quella tecnico-scientifica, alle popolazioni africane, attraverso l'ausilio delle moderne tecniche di E-learning;
- j. quale Ente che riconosce il fondamentale valore della sovranità popolare, favorisce le forme di partecipazione popolare alla formazione degli atti di programmazione, garantisce il pieno accesso ai cittadini all'informazione e ai procedimenti amministrativi;
- l. quale territorio che comprende zone interne montane e di non agevole raggiungibilità, favorisce il miglioramento delle condizioni di vita di tutti i suoi abitanti, incentivando il telelavoro, la mobilità delle persone, la valorizzazione di tutto il territorio provinciale.
- m. quale Ente che si propone l'elevazione culturale e morale della propria Comunità, nonché il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini, promuove la diffusione della conoscenza, la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, la formazione, gli studi e la progettazione innovativa ed ogni iniziativa per la qualificazione del tempo libero.

Articolo 7

Funzioni e compiti dell'amministrazione provinciale

1. La Provincia di Salerno esercita le funzioni conferite con legge dello Stato e della Regione Campania, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, ai sensi dell'Articolo 118 Cost.
2. Essa esercita, altresì, funzioni amministrative proprie, come identificate nel presente Statuto e nei regolamenti provinciali, afferenti la cura degli interessi e la promozione ed il coordinamento dello sviluppo delle Comunità provinciali, nel rispetto delle competenze riservate dalla legge in via esclusiva ad altre Amministrazioni.

3. Le funzioni provinciali, sia conferite che proprie, sono svolte preferibilmente facendo ricorso alle attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
4. A tal fine la Provincia preferisce lo svolgimento di funzioni regolamentari e di controllo, di programmazione (pluriennale ed annuale) e di coordinamento a quelle di gestione diretta, occupandosi soprattutto di intervenire su problematiche di area vasta.
5. La Provincia, in collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
6. La Provincia interviene direttamente ed in via sussidiaria ogni qual volta i Comuni non siano in grado di fare fronte adeguatamente alle proprie funzioni.
7. La Provincia svolge le attività di programmazione generale e settoriale previste dalle leggi statali e regionali e concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione Campania.

Articolo 8

Rapporti con i cittadini, con i fornitori e con gli altri enti.

Il codice deontologico della Provincia di Salerno.

1. La Provincia favorisce la partecipazione di tutti i cittadini singoli e associati ad ogni propria attività, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, anche al fine di impedire ogni possibile infiltrazione di organizzazioni di carattere mafioso e criminale.
2. Assicura a tutti i soggetti interessati l'informazione sulla propria attività istituzionale e favorisce l'accesso di cittadini singoli ed associati alle proprie strutture, anche mediante il decentramento dei servizi e l'istituzione di appositi uffici per le informazioni e le relazioni pubbliche.
3. Informa i cittadini dell'attività del Consiglio e della Giunta attraverso i più adeguati strumenti di comunicazione. Il Regolamento delle informazioni, approvato dal Consiglio, prevede le modalità della comunicazione da parte del Presidente della Provincia, della Giunta, del Consiglio e dei suoi organi.
4. Per garantire il rispetto dei principi comunitari, la Provincia istituisce e regola un elenco dei fornitori ed un registro dei professionisti da utilizzare per le procedure di affidamento semplificate.
5. La Provincia assicura la più ampia pubblicità su tutte le opportunità di ricorso a privati per lo svolgimento di proprie attività, sui concorsi per la provvista di personale, sui modi di utilizzazione del patrimonio.
6. Il Consiglio provinciale, per favorire una condotta degli amministratori e del personale dell'Ente ispirata alla correttezza ed ai principi etici, adotta un proprio Codice etico, che specifica il "codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con Decreto 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 84 del 10 aprile 2001.
7. Nel rapporto con gli altri enti, la Provincia favorisce ogni forma di leale collaborazione con lo Stato, la Regione, i Comuni e gli altri enti pubblici.
8. In particolare, la Provincia promuove e coordina forme di collaborazione con i Comuni e con le Comunità montane e fra i Comuni. Ai fini di tale collaborazione, la Provincia attiva la consultazione permanente dei Comuni e organizza conferenze di programmazione.

TITOLO II

ORGANI FONDAMENTALI DELL'ENTE

CAPO I

INDIVIDUAZIONE E SEPARAZIONE DELLE SFERE DI COMPETENZA

Articolo 9

Organi fondamentali

1. Sono organi di governo della Provincia il Presidente, il Consiglio e la Giunta provinciali. Ad essi spetta la funzione di indirizzo politico – amministrativo.
2. Le competenze degli organi di governo sono quelle determinate dalla Legge dello Stato ex Articolo 117, comma 2 lett. p) della Costituzione e specificate nel presente Statuto.

3. Sono organi burocratici di attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo provinciale il Segretario Generale, i Dirigenti nonché il Direttore generale, ove nominato.
4. La Provincia informa la propria attività alla distinzione tra determinazione e controllo dell'indirizzo politico-amministrativo spettanti agli organi di governo e gestione amministrativa ed attuazione degli obiettivi attribuite ai Dirigenti degli uffici e dei servizi.

CAPO II **IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

Articolo 10

Il Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le modalità stabilite dalle leggi dello Stato ed è membro del Consiglio provinciale.
2. Il Presidente della Provincia nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicepresidente, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Il Presidente della Provincia può revocare uno o più Assessori, dandone comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva all'adozione del relativo provvedimento.

Articolo 11

Competenze del Presidente della Provincia

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia. Rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia.
2. Il Presidente della Provincia provvede alla nomina o alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, se non diversamente previsto. Assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il buon andamento dell'Ente.
3. Il Presidente, con provvedimento motivato, attribuisce e revoca gli incarichi dirigenziali secondo le modalità stabilite dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. Il Presidente della Provincia indirizza ai membri della Giunta le direttive politiche e amministrative in attuazione delle deliberazioni assunte dalla Giunta, nonché quelle connesse con la propria responsabilità di direzione generale della Provincia; concorda con gli Assessori le dichiarazioni pubbliche che essi intendono rendere, ogni qual volta queste riguardino la politica generale della Provincia.
5. In casi eccezionali, il Presidente della Provincia può sospendere l'efficacia di atti attribuiti alla competenza di singoli membri della Giunta o dirigenti, sottoponendoli, previo parere del Segretario generale, alla Giunta nella prima seduta successiva all'ordinanza di sospensione.
6. Spettano al Presidente della Provincia, oltre agli altri compiti attribuitigli dalla legge e dallo Statuto, i seguenti compiti:
 - a) distribuire gli affari sui quali la Giunta provinciale deve deliberare tra i membri della Giunta, in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate;
 - b) rappresentare la Provincia in giudizio e firmare il mandato alla lite, designando gli avvocati e procuratori dell'Ente;
 - c) sottoscrivere convenzioni tra la provincia e i comuni, nonché la costituzione e modificazione di forme associative, improntando la propria azione sul territorio provinciale secondo criteri di efficienza, adeguatezza e differenziazione;
 - d) promuovere la conclusione degli accordi di programma ed approvarli con atto formale;
 - e) rappresentare la Provincia in tutte le forme collegiali ed associative alle quali la stessa partecipa con un solo rappresentante e per le quali non sia richiesta una partecipazione diversamente qualificata, con facoltà di delegare un Assessore, anche in maniera permanente, ma revocabile, informando il Consiglio nella prima seduta utile;
 - f) nominare il Direttore Generale, definire ed attribuire gli incarichi dirigenziali e nominare i titolari di incarichi di collaborazione esterna di natura fiduciaria ad alto contenuto di professionalità;
7. I provvedimenti del Presidente, salvo diverse disposizioni di legge e del presente Statuto, sono definitivi.

Articolo 12

Giuramento e distintivo del Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione.
2. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla.
3. Il Presidente, con proprio decreto, può autodisciplinare le modalità con le quali concedere l'uso della fascia ai componenti della Giunta o del Consiglio provinciale.

Articolo 13

Il Programma di mandato

1. Il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al Consiglio provinciale, entro il termine di quattro mesi dalla convalida dei Consiglieri eletti, le linee programmatiche relative alle azioni amministrative e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il documento contenente le linee programmatiche indica gli obiettivi da raggiungere in termini di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e distingue detti obiettivi in ragione del loro perseguimento a breve, a medio ed a lungo termine.
3. Il Consiglio prende atto e non mette a votazione le linee programmatiche, per le quali il Presidente ha già ottenuto il suffragio diretto del corpo elettorale in occasione della Sua elezione.
4. Con la presentazione del secondo bilancio di previsione successivo alla comunicazione del programma di mandato, il Presidente della Provincia rivede il documento contenente le linee programmatiche e precisa il quadro dei mezzi finanziari che propone di destinare sia alla copertura di spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento, evidenziando, per queste ultime, la capacità di ricorso alle fonti di finanziamento.
5. Il documento viene aggiornato annualmente e presentato dal Presidente della Provincia al Consiglio contestuale al bilancio annuale di previsione.
6. Con la medesima cadenza annuale il Presidente verifica la rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi ed agli obiettivi programmati, anche ai fini delle valutazioni relative alla responsabilità dirigenziale.

Articolo 14

Vice Presidente e deleghe agli Assessori

1. Il Vice Presidente della Provincia è nominato dal Presidente contestualmente alla nomina dei componenti della Giunta e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
2. In caso di contemporanea assenza o impedimento anche del Vice Presidente, la sostituzione a tutti gli effetti del Presidente spetta agli Assessori secondo l'ordine che, a tal fine, il Presidente avrà indicato in sede di conferimento delle deleghe o che ne determina l'ordine di anzianità, ai sensi del successivo Articolo 43 del presente Statuto.
3. Il Presidente conferisce specifiche deleghe ai membri della Giunta nelle materie che la legge e lo Statuto riservano alla sua competenza.
4. Ai membri della Giunta sono delegate funzioni di sovrintendenza; ad essi può essere delegata la firma di atti specificamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, che la legge o lo Statuto riservano alla competenza del Presidente.
5. Ai membri della Giunta sono conferite deleghe per settori omogenei sulla base delle competenze attribuite alla Provincia dalla legislazione nazionale e regionale. In aggiunta alle deleghe per settori il Presidente può attribuire ai singoli membri della Giunta deleghe relative a singoli programmi o progetti.

Articolo 15

Deleghe ai dirigenti

1. Il Presidente, quale capo dell'Amministrazione, può delegare la firma di atti di propria competenza, specificamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, ai dirigenti.

Articolo 16

Dimissioni del Presidente della Provincia

1. Le dimissioni presentate dal Presidente della Provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Articolo 17
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia o della Giunta provinciale non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Presidente della Provincia e la Giunta provinciale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

CAPO III
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Articolo 18
Il Consiglio provinciale

1. L'elezione del Consiglio provinciale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica e le competenze del Consiglio sono regolati dalla legge dello Stato ex Articolo 117, comma 2, lett. p) della Costituzione.
2. Il Consiglio è composto dai Consiglieri e dal Presidente, che ne fa parte ad ogni effetto con diritto di voto. In particolare è compreso nella determinazione dei quorum strutturali e funzionali con riferimento ai Consiglieri assegnati od in carica, salvo i casi in cui sia diversamente previsto dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio, di cui al successivo comma 8) del presente articolo.
3. Il Consiglio, organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico-amministrativo, adotta gli atti fondamentali indicati dalla legge.
4. Al Consiglio provinciale spetta l'iniziativa per le leggi regionali, fuorché per la modifica o la revisione dello Statuto regionale, per le leggi tributarie e di bilancio e per la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'Articolo 12, commi 2 e 3 dello Statuto regionale della Campania. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale di iniziativa del Consiglio provinciale non decade con la fine della legislatura ex Articolo 53 dello Statuto regionale della Campania.
5. Il Consiglio provinciale può promuovere, insieme ad altro Consiglio provinciale della Regione, il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale ai sensi dell'Articolo 13, commi 1 e 4, dello Statuto regionale della Campania.
6. Il Consiglio provinciale può rivolgere al Consiglio regionale voti, istanze e richieste di intervento su questioni di interesse generale o collettivo secondo le modalità previste dal Regolamento consiliare della Regione Campania, ai sensi dell'Articolo 16 dello Statuto regionale.
7. Il Consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo anche mediante risoluzioni ed ordini del giorno.
8. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Il regolamento fissa le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie, nonché strutture apposite per il suo funzionamento.
9. Il Consiglio, con il regolamento di cui al comma 8, disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei Gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Articolo 19
I consiglieri provinciali

1. Ogni Consigliere rappresenta la Comunità provinciale ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Ogni Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici e dalle istituzioni provinciali, nonché dalle aziende provinciali e consortili ed altresì dagli enti comunque dalla Provincia dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato. Egli è tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. Ogni Consigliere ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del Consiglio. Ha inoltre diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, proposte di ordini del giorno e di delibere di competenza del Consiglio.
4. L'esercizio dei diritti di cui al secondo e terzo comma è disciplinato dal Regolamento, che ne assicura comunque risposta entro trenta giorni.

5. Ciascun Consigliere ha diritto ad intervenire nella discussione secondo tempi e modalità stabiliti dal Regolamento.
6. I Consiglieri acquistano le prerogative della carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
7. La qualità di Consigliere provinciale si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità previste dalla legge.

Articolo 20

Convalida degli eletti

1. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti e dichiara l'ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge, provvedendo alle sostituzioni.
2. La prima seduta del Consiglio provinciale è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea.

Articolo 21

Decadenza dei Consiglieri provinciali

1. I Consiglieri provinciali hanno il dovere giuridico e morale di partecipare alle sedute del Consiglio e ai lavori delle commissioni.
2. Il Consigliere provinciale che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, decade dalla carica.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta del suo Presidente, non prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione all'interessato.
4. Il Consigliere ha il diritto di far valere eventuali cause giustificative entro dieci giorni dalla contestazione.
5. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il Consiglio, vagliati e discussi i motivi di giustificazione forniti dall'interessato, delibera definitivamente.
6. Alla seduta nella quale si delibera sulla proposta di decadenza il Consigliere interessato ha diritto di intervenire e di prendere parte alla discussione ed alla votazione.
7. La deliberazione di decadenza deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria generale e notificata, entro cinque giorni successivi, al Consigliere dichiarato decaduto.

Articolo 22

Elezione del Presidente del Consiglio provinciale

1. Il Consiglio provinciale immediatamente dopo la convalida degli eletti procede alla elezione del proprio Presidente.
2. L'elezione del Presidente del Consiglio ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. Qualora non si raggiunga questa maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, nel giorno successivo ad una terza votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato detta maggioranza, il Consiglio procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio maggiori suffragi e viene proclamato eletto quello che consegue il maggior numero di voti.
3. A parità di voti entra in ballottaggio o viene eletto il più anziano d'età.

Articolo 23

Attribuzioni del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio provinciale

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio provinciale e regola i lavori delle commissioni consiliari, facendo osservare il presente Statuto e il regolamento.
2. Il Presidente convoca il Consiglio provinciale, dirige e modera la discussione, concede la facoltà di parlare, mantiene l'ordine, pone le questioni, giudica della ricevibilità dei testi, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne proclama il risultato, assicura, impartendo le necessarie direttive, il buon andamento dei lavori consiliari. Spetta, inoltre, al Presidente del Consiglio convocare e presiedere la Conferenza dei Capi Gruppo, raccordare il lavoro delle Commissioni e riceverne le conclusioni; assicurare una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli

Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, secondo le modalità fissate dal Regolamento consiliare.

3. Il Vicepresidente del Consiglio sostituisce il Presidente del Consiglio in caso di assenza o impedimento; partecipa alle sedute della Conferenza dei Capigruppo al fine di concorrere al coordinamento ed alla preparazione dei lavori del Consiglio ed alle altre competenze attribuite alla Conferenza stessa; è informato tempestivamente dal Presidente del Consiglio in merito all'elenco degli oggetti da trattare nelle riunioni del Consiglio e della Conferenza dei Capigruppo; partecipa, su delega del Presidente del Consiglio, a convegni, seminari e simili in materia di competenza istituzionale del Consiglio, rappresentando il Consiglio medesimo.

4. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio disciplina le modalità di elezione del Vicepresidente.

5. Nel caso di assenza anche del Vicepresidente le funzioni vicarie sono esercitate dal Consigliere anziano. E' Consigliere anziano il Consigliere provinciale più anziano di età.

6. Il Presidente del Consiglio ed il Vicepresidente restano in carica quanto il Consiglio che li ha eletti. Gli stessi possono essere singolarmente revocati qualora venga meno il rapporto fiduciario con la maggioranza assoluta del Consiglio, su mozione di sfiducia presentata da un quarto dei componenti il Consiglio ed approvata con voto palese e a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio medesimo. La mozione deve essere motivata e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

7. Il Presidente ed il Vicepresidente, in caso di morte, dimissioni o revoca, vengono surrogati nella prima seduta del Consiglio provinciale successiva all'evento, con le stesse modalità di elezione previste nel presente statuto.

Articolo 24

Adunanze del Consiglio provinciale

1. Il funzionamento del Consiglio provinciale, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge e del presente Statuto, è disciplinato da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Il Consiglio provinciale non può deliberare in prima convocazione se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati; nella seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora vi sia la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati. Nel numero fissato per la validità delle adunanze non si computa il Presidente della Provincia.

3. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza del numero legale.

Articolo 25

Attività del Consiglio provinciale

1. Il Consiglio provinciale articola la propria attività in sessioni, con la durata e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali sono posti in discussione il bilancio di previsione ed il conto consuntivo. Tutte le altre sono sessioni straordinarie.

Articolo 26

Convocazione del Consiglio provinciale

1. Il Presidente del Consiglio provinciale è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri o il Presidente della Provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

2. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta con avvisi scritti, da conseguirsi a domicilio. Agli effetti del presente articolo i Consiglieri provinciali eleggono domicilio in Salerno, presso i Gruppi consiliari di appartenenza.

3. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato almeno cinque giorni prima; per le altre, almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza della sessione.

4. Nei casi d'urgenza, basta che l'avviso, con il relativo elenco, sia consegnato 24 ore prima. In questo caso, quante volte la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente. Altrettanto resta stabilito per gli oggetti da trattare in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

5. L'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio provinciale deve, sotto la responsabilità del Segretario generale, essere pubblicato all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

Articolo 27

Ordine dei lavori

1. I lavori del Consiglio sono organizzati secondo il metodo della programmazione.
2. Il programma dei lavori viene predisposto ogni due mesi dal Presidente del Consiglio, prendendo gli opportuni contatti con il Presidente della Provincia e con la conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari. Il programma è redatto tenendo conto delle priorità indicate dal Presidente della Provincia.
3. L'ordine del giorno è organizzato in modo da ripartire il tempo disponibile tra attività di informazione e di controllo, dibattiti su piani, programmi settoriali, mozioni, esame di proposte di deliberazione, esame di modifiche statutarie e regolamentari.

Articolo 28

Deposito delle proposte

1. Le proposte di deliberazione e le mozioni iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso la segreteria generale a disposizione dei Gruppi consiliari con le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento stabilisce anche termini e modalità di presentazione da parte dei Consiglieri provinciali di emendamenti alle proposte da deliberare.

Articolo 29

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio provinciale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
2. Di ogni seduta si redige processo verbale.
3. I processi verbali delle deliberazioni debbono contenere soltanto il testo del provvedimento approvato, i nomi dei Consiglieri presenti, le dichiarazioni di voto, l'indicazione dei Consiglieri che si sono astenuti e il numero dei voti a favore e contro la proposta.
4. Di ogni seduta pubblica vengono redatti e pubblicati a parte, con le modalità stabilite dal regolamento, il resoconto sommario e il resoconto stenografico.
5. La pubblicità delle sedute è anche assicurata dalla ripresa dei lavori consiliari con telecamera e dalla sua trasmissione tramite il Sito Internet istituzionale dell'Ente.

Articolo 30

Discussione

1. Il Consiglio provinciale non può discutere né deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno.
2. Per discutere e deliberare argomenti con carattere di urgenza non iscritti all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Consiglio adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti, su proposta del Presidente della Provincia, di intesa con il Presidente del Consiglio provinciale, da avanzare all'inizio della seduta o quando il Consiglio stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno.
3. I componenti della Giunta provinciale sono tenuti ad assicurare la presenza alle sedute consiliari quando vengano trattati argomenti attinenti alle materie loro delegate.

Articolo 31

Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo, di norma, a scrutinio palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni concernenti persone.
2. Nessuna delibera è valida se non viene adottata con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al voto, fatti salvi i casi in cui dalla legge e dallo Statuto sia richiesta una maggioranza qualificata.
3. I Consiglieri possono esprimere il proprio voto secondo le seguenti modalità: a favore, astenendosi, contro.
4. Le votazioni hanno luogo in forma palese, anche con votazione elettronica, secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Il Regolamento stabilisce, altresì, i casi nei quali si procede a scrutinio segreto che non risultino già determinati dallo Statuto.
5. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi previsti dalla legge.

6. Ulteriori modalità di voto sono disciplinate dal Regolamento.

Articolo 32

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri provinciali si organizzano in Gruppi consiliari.
2. Ogni Gruppo consiliare deve essere composto da almeno tre Consiglieri.
3. Un Gruppo consiliare può essere composto anche da uno o da due consiglieri, purché espressione di una coalizione o di almeno una lista di candidati, che abbia riportato almeno un rappresentante eletto nel corso delle ultime consultazioni elettorali.
4. I Consiglieri che non intendano appartenere ad alcun Gruppo possono aderire al Gruppo misto.
5. Per formare il Gruppo misto occorre, comunque, un numero minimo di due Consiglieri.
6. Il Consiglio provinciale prende atto formalmente della costituzione dei Gruppi.
7. Ai Gruppi consiliari, per l'esplicazione delle loro funzioni, è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature e vengono assegnati fondi, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.
8. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione dei Gruppi consiliari e determina le risorse da attribuire ai Gruppi regolarmente costituiti.

Articolo 33

Conferenza dei capigruppo

1. E' istituita la Conferenza dei Capi-Gruppo per la preparazione ed il coordinamento dei lavori consiliari.
2. La Conferenza dei Capigruppo è formata dai Presidenti di ciascun Gruppo consiliare ed è presieduta e convocata dal Presidente del Consiglio provinciale o da chi legittimamente lo sostituisce.
3. E' convocata altresì su richiesta dei Capigruppo, qualora questi rappresentino almeno un quinto dei Consiglieri o tre gruppi.
4. Alle sedute della Conferenza dei Capigruppo partecipa il Presidente della Provincia o suo delegato e possono essere invitati i Presidenti delle Commissioni per la programmazione dei lavori ogni qualvolta si ritenga opportuno.
5. Il Regolamento consiliare stabilisce le modalità di funzionamento della Conferenza.

Articolo 34

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio provinciale si avvale di Commissioni permanenti costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
2. Il Consiglio provinciale determina il numero delle Commissioni consiliari permanenti.
3. Le Commissioni svolgono funzioni consultive, propositive ed istruttorie relativamente agli atti di competenza del Consiglio.
4. Il regolamento consiliare può prevedere un procedimento misto, per il quale, con un voto della Commissione che rappresenti almeno i due terzi della maggioranza consiliare, la Commissione stessa può proporre al Consiglio un deliberato.
5. In Commissione possono essere date risposte ad interrogazioni ed interpellanze con le modalità previste dal Regolamento, salvo che il Consigliere chieda espressamente la risposta in sede di Consiglio.
6. Il Consiglio provinciale può procedere alla istituzione di Commissioni speciali composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi consiliari. La costituzione delle Commissioni speciali può essere disposta per esaminare questioni di particolare rilievo in relazione all'attività dell'Ente. Nella delibera di istituzione il Consiglio deve fissare il tempo entro il quale svolgere le attività di indagine, che non potrà essere comunque superiore a mesi tre, prorogabili di ulteriori tre mesi con nuova votazione del Consiglio provinciale, uno o più oggetti definiti, nonché principi e criteri direttivi di azione.
7. Alle Commissioni consiliari sono attribuiti i poteri necessari all'esercizio del mandato loro affidato. Oltre all'esercizio delle prerogative riconosciute ai singoli Consiglieri, le Commissioni possono chiedere l'esibizione di atti e documenti, con l'unico limite del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e con il vincolo del segreto per i componenti, nei casi determinati dalla legge. Possono convocare dipendenti dell'Ente per l'audizione ed avvalersi di esperti, previa deliberazione autorizzativa di spesa da parte dell'organo competente. Il regolamento definisce i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori nel rispetto dei principi dettati dal presente Statuto.

8. Il Consiglio istituisce una Commissione Consiliare permanente avente funzioni di controllo e di garanzia. La presidenza di tale Commissione è attribuita ad un Consigliere appartenente a Gruppi di opposizione.

Articolo 35

Costituzione delle Commissioni consiliari permanenti

1. Ciascun Gruppo designa i propri rappresentanti nelle singole Commissioni consiliari permanenti.
2. Ogni Commissione deve rispecchiare, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi consiliari.
3. Il Presidente del Consiglio provinciale convoca ciascuna Commissione permanente per la sua costituzione, che ha luogo mediante l'elezione di un Presidente e di un Vicepresidente.

Articolo 36

Competenza delle commissioni consiliari permanenti

1. Le Commissioni consiliari permanenti esaminano preventivamente, salvo particolari ragioni di urgenza deliberate dal Consiglio provinciale a maggioranza dei suoi componenti, le proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio provinciale.
2. Le Commissioni consiliari, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, verificano lo stato di attuazione dei piani, dei programmi generali e dei programmi settoriali e ne riferiscono al Consiglio. Esse svolgono attività istruttoria ai fini del controllo sull'andamento degli organismi, enti o società cui partecipa a qualsiasi titolo la Provincia. Svolgono inoltre attività informativa ed ogni altra funzione assegnata dal regolamento consiliare.
3. Il Presidente del Consiglio provinciale, anche su proposta del Presidente della Provincia, può disporre che su un argomento assegnato ad una Commissione sia espresso il parere anche di altra Commissione.
4. Le Commissioni consiliari permanenti hanno potere di iniziativa su questioni da sottoporre alla deliberazione del Consiglio provinciale in materia di propria competenza.

Articolo 37

Facoltà delle Commissioni consiliari permanenti

1. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere al Presidente della Provincia o agli Assessori provinciali notizie ed elementi di carattere amministrativo o tecnico occorrenti per l'informazione sulle questioni in esame.
2. I componenti della Giunta provinciale possono intervenire alle sedute delle Commissioni per farvi comunicazione.
3. Le Commissioni consiliari permanenti possono convocare formalmente i dirigenti della Provincia nonché gli amministratori e i dirigenti di istituzioni, enti ed organismi costituiti dalla Provincia al fine di acquisire informazioni e di operare approfondimenti sulle materie di competenza.

Articolo 38

Validità delle sedute delle Commissioni

1. Per la validità delle sedute delle Commissioni è richiesta, in prima convocazione, un numero di Consiglieri rappresentanti la maggioranza dei seggi assegnati in Consiglio. Nella seconda convocazione, che può aver luogo anche lo stesso giorno ad almeno un'ora di distanza, le deliberazioni sono valide qualora vi sia la presenza di un numero di Consiglieri rappresentanti almeno un terzo dei seggi assegnati in Consiglio e comunque non inferiore a tre.
2. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'ora stabilita per l'inizio della seduta; nel corso della seduta, prima di ogni decisione, ciascun Consigliere può richiedere la verifica del numero legale.
3. Se la Commissione, all'ora stabilita per l'inizio della seduta, non è in numero legale il Presidente rinvia la seduta di mezz'ora. Qualora alla ripresa la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta e la Commissione si intende convocata, senz'altra formalità, per la data e l'ora fissate per la seconda convocazione. Qualora vada deserta anche la seconda convocazione, la Commissione si intende convocata, senz'altra formalità, per la data e l'ora della seduta successiva di calendario, con lo stesso ordine del giorno della seduta dichiarata deserta.

Articolo 39

Pubblicità dei lavori delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
2. Il Regolamento disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
3. Il calendario dei lavori di ciascuna Commissione è predisposto dal Presidente del Consiglio di intesa con i Presidenti delle Commissioni stesse.

Articolo 40

Prerogative del Capo dell'opposizione

1. Il regolamento consiliare può prevedere apposite dotazioni per consentire al Capo dell'opposizione di svolgere il suo mandato di controllo e di impulso, anche attraverso la costituzione di una giunta provinciale ombra, ai cui componenti, tuttavia, non può essere corrisposto alcuna forma di indennità.
2. Il Capo dell'opposizione è il candidato presidente eletto consigliere in seguito al ballottaggio, ovvero il più votato tra i candidati presidenti nel caso di elezione al primo turno del Presidente della Provincia. L'opposizione può al suo interno individuare, anche nel corso della consiliatura, un diverso Capo dell'opposizione, con comunicazione resa al Presidente del Consiglio provinciale resa dalla maggioranza dei consiglieri di opposizione.

CAPO IV

LA GIUNTA PROVINCIALE

Articolo 41

Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo della Provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Alla Giunta sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a. adottare atti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo rientranti nelle funzioni degli organi di governo dell'Ente, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi e dal presente Statuto, del Presidente;
 - b. collaborare con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
 - c. riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;
 - d. svolgere attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
 - e. predispone lo schema di bilancio annuale, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale, nonché la relazione illustrativa allegata al conto consuntivo;
3. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Articolo 42

Composizione della Giunta

1. La Giunta provinciale è composta dal Presidente della Provincia, che la presiede, e da un numero di Assessori determinato dal Presidente medesimo sulla base di proprie valutazioni politico-amministrative, in misura non superiore al massimo previsto dalla Legge, in relazione ai programmi di attività dell'Ente.
2. In seguito all'elezione del Presidente, la determinazione di cui al precedente comma 1 è contestuale alla nomina della Giunta.
3. Gli Assessori sono nominati dal Presidente della Provincia, anche al di fuori dei componenti il Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

Articolo 43

Assessore Anziano

1. Ad ogni fine previsto dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti provinciali, la figura dell'Assessore Anziano è determinata dall'ordine di elencazione recato dal decreto presidenziale di nomina della Giunta.
2. L'Assessore anziano presiede la Giunta in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente.

Articolo 44

Deliberazioni adottate dalla Giunta in via d'urgenza

1. La Giunta, in casi di necessità e d'urgenza, adotta sotto la sua responsabilità, variazioni di bilancio, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte del Consiglio entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il trentuno dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
2. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione deliberato dalla Giunta, il Consiglio è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il trentuno dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari per regolare i rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o parzialmente ratificate.

Articolo 45

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta delibera validamente con intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza assoluta dei presenti.
2. Le sedute della Giunta non sono, di regola, pubbliche, salva espressa decisione del Presidente.
3. La Giunta può disciplinare con propria deliberazione l'organizzazione della propria attività nel rispetto dello Statuto e del Regolamento.

Articolo 46

Assessori

1. Gli Assessori, ciascuno nell'ambito delle deleghe conferite dal Presidente, formulano proposte alla Giunta e riferiscono in merito alle materie di rispettiva competenza. Curano il coordinamento tra le decisioni degli organi di governo della Provincia e l'attività gestionale svolta dai Dirigenti e ne riferiscono alla Giunta.
2. Partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto, ma con diritto di intervento nelle discussioni, secondo tempi e modalità stabiliti dal Regolamento.
3. Illustrano al Consiglio in nome e per conto della Giunta le proposte avanzate dalla Giunta stessa.
4. Rispondono ad interrogazioni ed interpellanze presentate dai Consiglieri.

CAPO V

AMMINISTRATORI PROVINCIALI

Articolo 47

Status degli amministratori provinciali

1. Sono amministratori provinciali il Presidente della Provincia, i Consiglieri provinciali, i componenti della Giunta provinciale, il Presidente del Consiglio provinciale.
2. Lo status degli amministratori provinciali è disciplinato dalla legge.
3. Al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio provinciale e ai componenti della Giunta provinciale spetta una indennità di funzione nei limiti fissati dalla legge.
4. Ai Consiglieri provinciali è corrisposto, nei limiti di legge, un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni. In nessun caso l'ammontare mensile percepito da un Consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il Presidente della Provincia.

CAPO VI

ORGANI BUROCRATICI DELL'ENTE

Articolo 48

Conferimento degli incarichi e funzioni dirigenziali

1. Il Presidente, con atto motivato e con le modalità stabilite dal Regolamento, ispirandosi preferibilmente al criterio della rotazione, attribuisce gli incarichi dirigenziali in relazione agli obiettivi del programma amministrativo dell'Ente, indipendentemente dalle specifiche previsioni concorsuali per le quali il dirigente è stato assunto.
2. Ai dirigenti compete la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle funzioni dell'Ente, con direzione delle unità organizzative di maggior rilevanza, quali indicate dal Regolamento, e secondo le modalità nello stesso previste.
3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli Organi di governo, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.
4. Sono anche attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi istituzionali.

5. I dirigenti, nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, agiscono in piena autonomia tecnica, di direzione e di decisione.
6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
7. Gli atti dei dirigenti hanno la forma della "determinazione". Le determinazioni, numerate e datate, sono raccolte in apposito registro annuale tenuto distintamente da ciascuna unità organizzativa. Nel registro si iscrivono il numero progressivo, l'intitolazione e gli elementi di individuazione dell'atto. Le determinazioni sono trasmesse all'unità organizzativa Affari Generali per la pubblicazione all'Albo pretorio provinciale e raccolte in unico registro generale, suddiviso per materie, depositato presso l'unità organizzativa Affari Generali. Esse sono altresì raccolte e rese accessibili anche in via telematica.

Articolo 49

Incarichi di Direzione di progetto

1. Per la realizzazione di progetti che interessano più unità organizzative, i dirigenti di riferimento provvedono di concerto alla gestione e all'impiego dei finanziamenti attribuiti al progetto, alla adozione degli atti a rilevanza esterna, alla elaborazione dei piani annuali, alle proposte di deliberazioni e ad ogni attività gestionale necessaria al perseguimento degli obiettivi.
2. Il Presidente della Provincia, con apposita direttiva, individua il dirigente deputato alla formale sottoscrizione degli atti, ferma restando la responsabilità collegiale di tutti i dirigenti interessati.

Articolo 50

Responsabilità dirigenziale e funzioni consulenziali

1. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli Uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti e degli obiettivi loro affidati, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, delle decisioni organizzative e di gestione del personale.
2. Le valutazioni dei risultati conseguiti dai dirigenti sono effettuate, con cadenza almeno annuale, dal Presidente della Provincia, sentiti la Giunta provinciale e il Direttore generale, se nominato, ovvero il Segretario generale, in relazione agli obiettivi definiti dal piano esecutivo di gestione.
3. Per la valutazione dell'attività dei dirigenti il Presidente della Provincia si avvale delle informazioni rese dall'organismo indipendente di valutazione della performance.
4. La revoca degli incarichi è disposta dal Presidente, con atto motivato e con le modalità stabilite dal Regolamento, previa contestazione all'interessato, con le modalità e garanzie previste dalle vigenti norme di legge e di contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area dirigenziale riferita agli Enti Locali.
5. La valutazione dell'attività dei dirigenti funzionale alla loro revoca, salvo il caso di gravi inadempienze o violazioni di leggi e regolamenti, non può avvenire prima dei due anni dall'affidamento degli incarichi dirigenziali.
6. I dirigenti possono essere assegnati, oltre che a compiti dirigenziali in senso stretto, anche a funzioni di studio, ricerca e consulenza, nonché applicati allo staff di Presidenza, su decisione del Presidente della Provincia.

Articolo 51

Rapporti a tempo determinato

1. Il Presidente può provvedere, secondo la disciplina dettata dal Regolamento, sentito il parere della Giunta, alla copertura di posti di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, mediante la costituzione di contratti a tempo determinato.
2. Detti contratti sono di diritto pubblico o, eccezionalmente e con atto motivato, di diritto privato e non possono superare il 5% della dotazione organica dei dirigenti.
3. Il Presidente può altresì provvedere, secondo i criteri e le modalità dettate dal regolamento di organizzazione e nei limiti di legge, ed al di fuori della dotazione organica, alla definizione di contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti della qualifica da ricoprire.

Articolo 52

Il Segretario Generale della Provincia

1. Il Segretario Generale della Provincia è nominato e dipende funzionalmente dal Presidente della Provincia.
2. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti provinciali. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e

ne coordina l'attività, qualora il Presidente non abbia nominato il Direttore generale. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura le verbalizzazioni. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Presidente della Provincia.

Articolo 53

Il Vicesegretario Generale

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario generale, per coadiuvarlo e per sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Il Presidente della Provincia attribuisce le funzioni di vicesegretario generale ad un dirigente di unità organizzativa, sia pure assunto a tempo determinato o comandato presso l'Ente. L'incarico è conferito a tempo determinato e può essere revocato in qualsiasi momento con decreto presidenziale.

Articolo 54

Direttore generale

1. Il Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta provinciale e secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato.
2. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia; sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza; predispone la proposta del piano esecutivo di gestione. A tali fini, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti dell'Ente rispondono al Direttore Generale, che in caso di particolare urgenza o inerzia, ovvero nel caso di mancata attuazione degli indirizzi politici espressi dal Presidente della Provincia o della Giunta, può anche avocare a se particolari competenze dirigenziali o l'adozione di determinati provvedimenti.
3. Il Direttore generale può essere revocato con provvedimento del Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente della Provincia.
4. Il Presidente della Provincia, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore generale, disciplina, secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ruoli, i rapporti tra il Segretario generale e il Direttore generale.
5. Il Presidente della Provincia può, con proprio atto, assegnare al Segretario generale ovvero al Capo di Gabinetto le funzioni di Direttore generale.

TITOLO III ORGANI AUSILIARI

CAPO I INDIVIDUAZIONE

Articolo 55

Organi ausiliari

1. Sono organi ausiliari della Provincia di Salerno:
 - a. il Difensore civico territoriale,
 - b. la Commissione per le pari opportunità (C.P.O.),
 - c. gli Ambiti di decentramento provinciale (A.D.P.),
 - d. il Consiglio provinciale dei giovani (C.P.G.),
 - e. la Commissione dei saggi (C.S.),
 - f. gli organismi di alta consulenza al Presidente: Consiglio Tecnico Scientifico (C.T.S.) e Consulenti politici.
2. Le competenze degli organi ausiliari sono quelle determinate dalla Legge, ovvero dal presente Statuto.

CAPO II UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE

Articolo 56

Difensore civico territoriale: elezione, sede, provvista di personale, indennità.

1. La Provincia, al fine di contribuire alla più completa tutela dei diritti della persona e di garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa, istituisce l'Ufficio del Difensore civico territoriale.
2. L'Ufficio del Difensore civico è chiamato a svolgere, oltre alle funzioni espressamente conferite dalla legge, un ruolo di segnalazione, anche di propria iniziativa, di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi nei confronti dei cittadini sia da parte dell'Amministrazione provinciale e degli organismi, Enti o Istituzioni da questa partecipati, sia da parte delle Amministrazioni comunali dei Comuni appartenenti al territorio provinciale, sprovvisti di analoga figura, che gratuitamente chiedano di assicurare ai propri cittadini il relativo servizio. E' a carico di detti Comuni solo l'onere di individuare una unità lavorativa di livello C, che coadiuvi stabilmente il difensore civico territoriale, nonché idonei spazi e strutture per l'espletamento del servizio.
3. Il Difensore civico svolge la propria attività al servizio dei cittadini in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
4. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio provinciale tra i cittadini della Provincia che offrano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, competenza giuridica e amministrativa.
5. Il Difensore civico resta in carica fino allo scioglimento del consiglio provinciale che lo ha eletto e non può essere confermato.
6. Il Difensore civico ha sede in Palazzo Sant'Agostino, presso l'Amministrazione provinciale.
7. Per lo svolgimento delle funzioni dell'Ufficio del Difensore civico l'Amministrazione provinciale garantisce collaborazione, personale e mezzi adeguati, almeno nella misura di tre unità lavorative appartenenti a diversi livelli (B, C e D), scelti fra il personale in servizio dell'Ente.
8. L'indennità di funzione da corrispondere al Difensore civico è pari a quella del Presidente del Consiglio Provinciale.
9. Il Segretario Generale è responsabile del procedimento di formazione, in piena autonomia, di una rosa di cinque candidati alla carica di Difensore civico, per il quale si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste per il conferimento degli incarichi esterni all'Ente contenute nel Regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici con riferimento ad alte professionalità dotate di competenza giuridico-amministrativa.
10. Per l'elezione del Difensore civico, da scegliere nella rosa predisposta ai sensi del comma 9 del presente articolo, si applicano le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente del Consiglio provinciale.

Articolo 57

Attribuzioni del Difensore civico territoriale e regolamento per il funzionamento dell'organo.

1. Al fine di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, il difensore civico territoriale:
 - a. su istanza dei cittadini, singoli o associati, o di propria iniziativa, interviene nei casi in cui ritiene sia stata violata la legge, lo Statuto o i regolamenti; egli deve provvedere affinché la violazione per quanto possibile venga eliminata; il difensore civico deve altresì vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti gli stessi diritti e, compatibilmente con la legge, anche ai non cittadini che risiedano sul territorio provinciale;
 - b. deve ricevere copia integrale di tutte le deliberazioni di Giunta e di Consiglio provinciale e delle determinazioni dirigenziali, nonché deve ottenere dagli uffici della Provincia ovvero delle altre Amministrazioni sottoposte alla Sua azione tutti gli atti di cui agli artt. 22 ss. della legge 241/90, nonché ogni notizia utile connessa alle questioni da trattare;
 - c. segnala al Presidente della Provincia i casi di ritardo o di irregolarità nella trattazione delle pratiche e le disfunzioni rilevate.
2. All'esito degli accertamenti svolti, ove ritenga fondata la richiesta del cittadino, dell'ente o dell'associazione, il difensore civico territoriale si rivolge direttamente al Presidente della Provincia ovvero al Sindaco del Comune interessato dall'indagine, proponendo la revoca dell'atto illegittimamente adottato o il compimento dell'atto dovuto.
3. Il difensore civico può intervenire d'ufficio, previa comunicazione al Presidente della Provincia ovvero al Sindaco del Comune interessato dall'indagine, qualora abbia notizie di abusi, disfunzioni o disorganizzazione che incidano su interessi generali della comunità o dei singoli cittadini; ove tali abusi siano di particolare gravità il difensore civico può dare impulso al procedimento disciplinare nei confronti del responsabile.

4. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali e provinciali di cui all'Articolo 127 del D.Lgs. n. 267/2000.
5. Il difensore civico territoriale presenta ogni anno, entro il mese di marzo, al Consiglio Provinciale, la relazione relativa l'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, le illegittimità riscontrate e formulando le proposte che ritiene opportune per eliminarle. Di questa relazione l'ufficio del Difensore civico darà idonea informazione alla cittadinanza, anche attraverso la pubblicazione sul sito internet della Provincia.
6. Il difensore civico territoriale ha facoltà di fare iscrivere all'ordine del giorno dei Consigli provinciali e comunali interessati questioni di particolare rilevanza relative all'espletamento del suo mandato ed introdurre la trattazione con un intervento illustrativo.
7. Il difensore civico, entro tre mesi dalla sua elezione, presenta al Presidente del Consiglio provinciale la bozza di un regolamento, da sottoporre alla deliberazione del Consiglio provinciale, che disciplini la forma e i modi di presentazione delle richieste al Difensore civico, le modalità di esercizio delle sue funzioni, e stabilisce quant'altro occorrente per l'assolvimento dei suoi compiti.
8. Tutti gli uffici dell'Ente collaborano con il difensore civico nell'esercizio del suo mandato.
9. Ogni cittadino che si rivolge all'ufficio del difensore civico dovrà compilare apposito modulo di illustrazione dell'intervento richiesto e per consentire una verifica annuale in Consiglio provinciale secondo le modalità previste nel regolamento di cui al comma 7 del presente articolo.
10. A conclusione dell'azione di tutela civica, il cittadino interessato dovrà compilare, in forma anonima, depositandolo nelle mani del Segretario generale della Provincia o di suo delegato (ovvero del Segretario generale del Comune convenzionato o di suo delegato), un breve questionario dal quale emerga il gradimento per il servizio reso.

Articolo 58

Ineleggibilità e incompatibilità.

1. Al Difensore civico si applicano gli stessi casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previsti per i Consiglieri provinciali.
2. Inoltre, non possono essere eletti difensore civico: i membri del Parlamento e del Governo, gli Amministratori Regionali, Provinciali, Comunali, i Consiglieri di Circoscrizione, i membri degli organi delle Aziende Sanitarie Locali; chi è Ministro del culto; chi rivesta o abbia rivestito nell'ultimo anno incarichi all'interno di partiti politici; chi abbia riportato condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione; chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionali, all'Amministrazione provinciale ovvero alle amministrazioni comunali convenzionate; i dipendenti ed i dirigenti della Provincia ovvero delle amministrazioni comunali convenzionate; i membri degli organismi dirigenziali nazionali, regionali e locali di associazioni sindacali; gli amministratori e i dipendenti delle Aziende Speciali ed istituzioni, gli amministratori di Enti o società a partecipazione provinciale, nonché i Revisori dei Conti della Provincia ovvero delle amministrazioni comunali convenzionate; gli avvocati esercenti professione in materia giuridico-amministrativa.
3. L'esercizio della funzione di difensore civico territoriale è incompatibile con chi: è già difensore civico presso un altro Ente pubblico; è componente di organi direttivi di Organismi, enti o istituzioni di diritto pubblico operanti sul territorio; abbia in corso incarichi professionali presso organismi, Enti o Istituzioni oggetto della sua attività di verifica e controllo; presenti domanda di partecipazione a procedure concorsuali presso la Provincia ovvero altri enti locali ad essa convenzionati per il servizio di difesa civica.
4. Le cause di incompatibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni incompatibili non oltre il decimo giorno successivo a quello in cui il Consiglio provinciale lo abbia eletto.
5. Ove si verifichi nel corso del mandato una delle predette condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità, il Difensore civico è dichiarato decaduto con le stesse modalità e procedure previste dalla legge per i Consiglieri comunali. La decadenza opera anche nel caso in cui il Difensore civico tratti privatamente affari inerenti all'amministrazione provinciale, ovvero all'amministrazione locale convenzionata, o in caso di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale.

Articolo 59

Giuramento e revoca del Difensore civico

1. All'atto della nomina il Difensore civico presta giuramento innanzi al Consiglio Provinciale di svolgere le sue funzioni con disciplina ed onore, di non candidarsi in elezioni politiche e amministrative nel quinquennio successivo alla scadenza dell'incarico e di non assumere incarichi professionali incompatibili con l'espletamento dello stesso.

2. La revoca del Difensore civico può essere deliberata dal Consiglio provinciale a maggioranza dei due terzi, nel caso di gravi e reiterate violazioni di legge ovvero per il venir meno al suo ruolo di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, ovvero per reiterata inerzia nell'esercizio delle sue funzioni.

3. In caso di revoca, dimissioni o decadenza del difensore civico, prima della scadenza naturale del relativo incarico, il Consiglio provinciale provvederà ad una nuova nomina ai sensi dell'Articolo 57.

CAPO III PARI OPPORTUNITA'

Articolo 60

Commissione per le pari opportunità

1. La Provincia di Salerno, nell'intento di assicurare la pari dignità sociale dei cittadini, istituisce la Commissione provinciale per le pari opportunità.

2. La Commissione ha il compito di promuovere l'uguaglianza fra i sessi e di rimuovere ogni discriminazione nei confronti delle donne e di qualunque persona che viva una condizione di diversità che imponga il superamento di disuguaglianze, eliminando ogni ostacolo di fatto limitativo della parità.

3. Un apposito regolamento disciplina le forme di costituzione della Commissione e ne specifica gli obiettivi da perseguire.

CAPO IV DECENTRAMENTO PROVINCIALE

Articolo 61

Ambiti di decentramento provinciale (A.D.P.)

1. La Provincia di Salerno, in relazione all'ampiezza e peculiarità del Suo territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, suddivide il proprio territorio in ambiti di decentramento (A.D.P.) e sulla base di essi organizza gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini.

2. Gli ambiti di decentramento provinciale comprendono il territorio di più comuni caratterizzati da omogeneità geografica, economico-sociale e storico-culturale, che saranno individuati con successivo atto della Giunta Provinciale.

3. E' istituita l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito di decentramento provinciale, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento.

4. Un delegato del Presidente della Provincia, da questi discrezionalmente nominato e revocato, scelto fra i componenti del Consiglio comunale di uno dei Comuni appartenenti all'Ambito di decentramento, assume la funzione di Presidente.

5. L'Assemblea dei Sindaci ed il Presidente dell'A.D.P. hanno sede presso una struttura messa a disposizione della Provincia, preferibilmente fra quelle che già attualmente ospitano uffici provinciali periferici.

6. Il Presidente dell'Ambito di decentramento provinciale:

- ha funzioni di rappresentanza, promozione e coordinamento;
- favorisce accordi fra i Comuni ricadenti nell'Ambito, la istituzione di gestioni associate di funzioni, di unioni di Comuni e di fusioni, nonché di ogni azione amministrativa coordinata fra di essi (conferenze di servizio, accordi di programma, ecc.);
- favorisce l'istituzione di sistemi turistici locali ed il loro coordinamento;
- promuove ogni forma di assistenza ed ausilio da parte della Provincia nei confronti delle amministrazioni comunali rientranti nell'ambito;
- svolge attività di vigilanza sul buon andamento degli uffici provinciali ricadenti nel proprio ambito territoriale e ne riferisce al Presidente della Provincia;
- presiede l'Assemblea dei Sindaci e la convoca almeno una volta all'anno, ovvero quando sia richiesto dal Presidente della Provincia o da almeno un terzo dei Sindaci partecipanti

7. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Presidente dell'Ambito di decentramento provinciale si avvale della collaborazione di almeno due unità lavorative appartenenti a diversi livelli (B e C), individuati fra il personale in servizio dell'Ente, nonché di apposite risorse.

8. All'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito di decentramento provinciale ovvero al rispettivo delegato compete un gettone di presenza pari a quello stabilito per i Consiglieri provinciali. Al Presidente si applicano le disposizioni relative allo status del Presidente del Consiglio di Comune con popolazione pari a quella ricompresa nell'Ambito di decentramento provinciale.

CAPO V CONSIGLIO PROVINCIALE DEI GIOVANI

Articolo 62

Consiglio provinciale dei Giovani

1. E' istituito il Consiglio provinciale dei giovani, quale organo di consulenza dell'Amministrazione provinciale per le politiche giovanili e di partecipazione popolare.
2. Il Consiglio provinciale dei giovani è composto da 36 componenti, scelti e nominati dal Presidente del Consiglio Provinciale, di intesa con il Presidente della Provincia e sentiti i Gruppi consiliari, fra i consiglieri comunali (ovvero, in mancanza, dai candidati al consiglio comunale) di età inferiore ai 30 anni dei Comuni della Provincia che:
 - abbiano riportato, in proporzione al numero degli elettori dei rispettivi Comuni, il maggior numero di consensi;
 - appartengano a diversi Ambiti di decentramento provinciale;
 - possibilmente appartengano ad entrambi i sessi.
 - possibilmente rappresentino le forze politiche che siedono in Consiglio provinciale.
3. Ad inizio di ogni Consiliatura provinciale, entro 30 giorni dalla sua elezione, il Presidente del Consiglio provinciale invita formalmente tutti i Sindaci della Provincia a formulare, fra i Consiglieri comunali del proprio Comune, le candidature per la nomina a Componente del Consiglio provinciale dei giovani, fra coloro che siano in possesso delle caratteristiche richieste, certificando anche l'esatta proporzione fra il numero dei consensi riportati dal Consigliere nelle ultime elezioni amministrative ed il numero totale degli elettori del Comune. Nei successivi 30 giorni, il Presidente del Consiglio Provinciale, d'intesa con il Presidente della Provincia e sentiti i Gruppi consiliari, provvede alla redazione di un elenco di aventi diritto, redatto in applicazione dei criteri di cui al comma 2, dal quale seleziona ai fini della nomina i primi 36 componenti. Nei successivi 30 giorni il Presidente del Consiglio Provinciale provvede a comunicare le nomine agli interessati e contestualmente li convoca per la prima seduta del Consiglio provinciale dei Giovani, che dovrà tenersi non oltre i successivi 30 giorni.
4. La prima seduta del Consiglio provinciale dei Giovani è presieduta dal Presidente del Consiglio Provinciale e si svolge alla presenza del Presidente della Provincia. In essa si procede alla elezione del Presidente del Consiglio provinciale dei Giovani e del Vicepresidente. Fino alla adozione da parte dell'organo di un proprio regolamento, assunto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, trova applicazione il regolamento del Consiglio provinciale. In ogni caso non sarà possibile la istituzione di Commissioni consiliari.
5. Il Consigliere provinciale dei Giovani ha diritto di ottenere dagli uffici e dalle istituzioni provinciali, nonché dagli enti comunque dipendenti dalla Provincia, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato. Egli è tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
6. Partecipano di diritto al Consiglio Provinciale dei Giovani, senza diritto di voto, il Presidente della Provincia, il Presidente del Consiglio provinciale, gli Assessori provinciali. Possono parteciparvi, ove invitati, con diritto di parola, i Presidenti delle Commissioni consiliari, i Dirigenti della Provincia o i rappresentanti degli Enti ed Istituzioni comunque partecipati dalla stessa, ovvero quanti altri siano invitati a prendervi parte a titolo gratuito.
7. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Presidente del Consiglio Provinciale dei Giovani si avvale della collaborazione del personale di supporto del Consiglio Provinciale.
8. Al Consigliere provinciale dei Giovani è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli pari al 50% di quello previsto per i Consiglieri provinciali. In nessun caso l'ammontare mensile percepito da un Consigliere può superare l'importo pari ad un sesto dell'indennità massima prevista per il Presidente della Provincia. Al Presidente del Consiglio provinciale dei Giovani è corrisposta una indennità pari al 50% di quella attribuita al Presidente del Consiglio Provinciale.
9. Il Consigliere provinciale dei Giovani decade automaticamente dalla carica con il compimento del 31° anno di età. In questo caso il Presidente della Provincia nomina al suo posto il primo dei non nominati, attingendolo dall'elenco predisposto ai sensi del comma 3.

CAPO VI COMMISSIONE DEI SAGGI

Articolo 63

Commissione dei saggi

1. E' istituita la Commissione dei saggi, quale organo straordinario di consulenza dell'Amministrazione per le politiche di interesse provinciale.
2. Entro sei mesi dalla sua istituzione, il Consiglio provinciale, sentiti gli ordini professionali, stila una pluralità di elenchi di personalità residenti nella Provincia con spiccate e riconosciute conoscenze negli ambiti di competenza provinciale.
3. Qualora sussista l'esigenza di approfondire tematiche afferenti specifiche politiche di interesse provinciale, il Consiglio Provinciale può costituire la Commissione dei saggi, composta da non più di 15 cittadini ricompresi nell'elenco relativo alla specifica problematica, designando per l'occasione un Presidente, con funzione di coordinamento.
4. La Commissione dei saggi, ritualmente convocata, discute in plurime sedute la problematica sottoposta alla sua attenzione e redige una relazione dettagliata sulle conclusioni cui perviene. Essa esaurisce la sua attività in un periodo di tempo non superiore ai tre mesi.
5. I componenti della Commissione dei saggi, compreso il suo Presidente, svolgono la loro attività consulenziale a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'interesse dell'Ente e documentate. Essi si avvalgono della collaborazione del personale afferente all'unità organizzativa "Organi Istituzionali" dell'Ente.

CAPO VII ALTA CONSULENZA AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Articolo 64

Alta consulenza al Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia può nominare con proprio decreto un Comitato scientifico (C.S.), composto da docenti universitari e ricercatori esperti nelle materie di specifico interesse della Provincia.
2. Il Presidente può, inoltre, nominare singoli Consulenti politici, che lo coadiuvino nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali.
3. I componenti del Comitato scientifico ed i Consulenti politici svolgono la funzione di alta consulenza al Presidente a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'interesse dell'Ente e documentate.
4. Al Comitato scientifico della Provincia ed ai Consulenti politici del Presidente possono essere attribuite, per lo svolgimento dei compiti loro assegnati, apposite risorse e personale.

TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA

Articolo 65

Partecipazione popolare diretta

1. La Provincia di Salerno riconosce ai cittadini il diritto di partecipare ai processi decisionali provinciali, sia individualmente che in modo associato, secondo le norme del presente statuto.

Articolo 66

Consultazioni telematiche

1. La Provincia, per la migliore tutela degli interessi pubblici, organizza forme di consultazione popolare, avvalendosi dei moderni strumenti telematici (democrazia virtuale).
2. Le consultazioni possono riguardare atti generali o specifici e si espletano anche attraverso l'acquisizione del parere di organizzazioni, associazioni, organismi di partecipazione, comitati, assemblee che si svolgano tanto a livello provinciale quanto a livello di ambiti di decentramento provinciale.
3. Le consultazioni devono riguardare materie di esclusiva competenza provinciale e non possono aver luogo in coincidenza con elezioni provinciali o comunali.
4. Apposite consultazioni si realizzano almeno annualmente in occasione dell'adozione del bilancio preventivo, che deve acquisire i caratteri del bilancio partecipato.
5. Gli elementi acquisiti in sede di consultazione non vincolano l'Amministrazione.

Articolo 67

Consulte ed altri organismi di partecipazione

1. La Provincia può costituire Consulte quali organismi di partecipazione su materie riguardanti l'interesse e lo sviluppo della comunità provinciale, valorizzando le libere forme associative.
2. Tali Consulte sono istituite dal Consiglio Provinciale con deliberazione che ne fissa la composizione, ne individua le materie di competenza, ne disciplina le funzioni di carattere consultivo, propositivo o comunque di collaborazione.
3. La deliberazione istitutiva prevede altresì i mezzi e le risorse di cui le Consulte possono avvalersi.

Articolo 68

Istanze, petizioni, proposte

1. Chiunque abbia un rapporto qualificato con il territorio provinciale o intenda far valere una posizione soggettiva giuridicamente protetta può presentare istanze, petizioni e proposte.
2. Il Presidente della Provincia esamina l'atto di iniziativa e acquisisce al procedimento gli elementi necessari per la valutazione degli interessi coinvolti. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di iniziativa, il Presidente comunica per iscritto a chi vi abbia interesse le determinazioni adottate ovvero indica quale organo provinciale sia stato investito della problematica. A sua volta, questo organo comunica per iscritto le proprie determinazioni nei trenta giorni successivi.

Articolo 69

Referendum

1. La Provincia di Salerno può indire referendum consultivi, propositivi e abrogativi.
2. I referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza provinciale e non possono aver luogo in coincidenza con elezioni provinciali, comunali o circoscrizionali.
3. La valutazione sull'ammissibilità dei quesiti che si intende sottoporre a referendum spetta al Difensore civico, che può anche proporre ai promotori, ove lo ritenga necessario, una più chiara e completa formulazione dei quesiti medesimi.
4. I referendum di cui al presente articolo sono indetti dal Presidente della Provincia.
5. Partecipano ai referendum tutti i cittadini in possesso del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative.
6. Non è ammesso referendum abrogativo per atti e provvedimenti espressione di autonomia statutaria, normativa, impositiva e finanziaria. Sono altresì sottratti al referendum abrogativo gli atti e i provvedimenti a contenuto legislativamente vincolato.
7. Apposito regolamento determina le modalità di attuazione delle consultazioni referendarie.

CAPO II

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E ACCESSO AGLI ATTI

Articolo 70

Accesso agli atti della Provincia

1. Gli atti della Provincia sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge.
2. I dirigenti dell'Ente, con dichiarazione motivata conformemente a quanto previsto dal regolamento, possono vietare temporaneamente l'esibizione di atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto di riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
3. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copia. Individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti.
4. Il regolamento detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e della procedura e sull'ordine di esame delle domande, dei progetti e dei provvedimenti che comunque li riguardano. Assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, all'informazione di cui è in possesso l'Amministrazione.

5. La Provincia, per rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi. Il regolamento determina le modalità di accesso.

Articolo 71

Accesso agli atti del procedimento

1. Chiunque interviene nei procedimenti amministrativi ha diritto di prendere visione degli atti e di estrarne copia.
2. Il diritto di accesso non può essere esercitato nei confronti dell'attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

Articolo 72

Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio, nelle forme di legge, le azioni e i ricorsi che spettano alla Provincia.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Articolo 73

Principi direttivi

1. La Provincia, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivati dalle capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.
2. Gli Uffici provinciali sono organizzati in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione strutturale, funzionale e integrata degli Uffici è disciplinata da apposito regolamento.
4. Il regolamento adegua il disegno organizzativo degli Uffici ai programmi e ai progetti da realizzare.
5. La Provincia riconosce nella capacità di lavoro del personale una risorsa insostituibile, ne promuove e organizza l'aggiornamento e ne valorizza la professionalità.
6. La Provincia, nell'organizzazione e gestione del personale, garantisce l'esercizio dei diritti sindacali e le forme di socialità e di solidarietà tra i lavoratori.

Articolo 74

Unità organizzativa

1. Gli Uffici provinciali sono ripartiti in strutture organizzative, al cui vertice sono preposti i dirigenti.
2. L'organizzazione è strutturata secondo criteri di omogeneità in rapporto alla complessità delle funzioni attribuite e distinguendo fra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto.

Articolo 75

Stato giuridico del personale e organizzazione degli uffici

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge e dagli accordi collettivi di lavoro ai sensi dell'Articolo 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001.
2. Le articolazioni organizzative, le loro attribuzioni e la suddivisione interna in unità organizzative di livello inferiore sono definite dal regolamento, che determina anche le dotazioni organiche complessive, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.
3. Il regolamento può prevedere la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia, della Giunta e degli Assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

4. Per la realizzazione di particolari programmi e progetti che richiedano l'impiego coordinato di più unità organizzative, il Regolamento può prevedere gruppi interdisciplinari di lavoro, che vengono individuati dalla Direzione Generale o, in mancanza, dal Segretario Generale, per il raggiungimento di obiettivi strategici posti dall'Amministrazione.
5. L'atto di istituzione del Gruppo di Lavoro determina le attribuzioni e individua il responsabile.

CAPO II

RAPPORTI ORGANIZZATIVI

Articolo 76

Rapporti di dipendenza

1. Il Segretario generale, nel caso in cui il Presidente della Provincia non abbia nominato il Direttore generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.
2. I dirigenti coordinano, controllano e dirigono l'attività degli Uffici che da essi dipendono ed hanno potere di avocazione e di sostituzione.
3. Nelle strutture complesse il dirigente incaricato dell'Ufficio di più elevato livello sovrintende all'attività dei dirigenti di livello inferiore ed ha potere di direzione e di controllo.
4. Il Direttore generale, se nominato, sovrintende alla gestione dell'Ente, nel rispetto delle direttive del Presidente della Provincia. A lui rispondono i dirigenti ed accezione del Segretario generale.

Articolo 77

Conferenza dei Dirigenti

1. E' istituita la Conferenza dei Dirigenti di cui fanno parte i dirigenti di tutte le unità organizzative dell'Ente.
2. La Conferenza dei Dirigenti è convocata e presieduta dal Direttore Generale o, in sua mancanza, dal Segretario generale.
3. La Conferenza dei dirigenti ha funzione consultiva e di elaborazione propositiva in ordine ad argomenti di interesse generale ed allo svolgimento della funzione dirigenziale.

CAPO III

CONTROLLO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Articolo 78

Organismo indipendente di valutazione della performance. Funzione.

1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.
2. La Provincia di Salerno è dotata di un Organismo indipendente di valutazione della performance che esercita, in piena autonomia, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente al Presidente della Provincia.
3. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, inoltre:
 - a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
 - b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti;
 - c) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - d) propone al Presidente della Provincia la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi;
 - e) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
 - f) gestisce il ciclo di gestione della performance stabilito nell'apposito regolamento sulla valutazione delle performance;

g) pone in essere tutte le attività ad esso espressamente attribuite dal regolamento sulla valutazione delle performance.

Articolo 79

Composizione dell'organismo indipendente di valutazione della performance.

1. L'Organismo indipendente di valutazione é costituito da un organo collegiale composto da un numero di componenti non superiore a 6, di cui almeno 3 dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della performance, della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche e della revisione contabile. Gli altri componenti devono aver maturato esperienze significative nel campo professionale giuridico ed economico.
2. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
3. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
4. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

Articolo 80

Controllo sugli atti

1. E' istituito un servizio di controllo di legittimità a campione sugli atti amministrativi dei dirigenti, affidato alla cura del Segretario Generale.
2. Il servizio dovrà verificare, su sollecitazione del Presidente della Provincia, del Direttore Generale o del difensore civico, la legittimità di provvedimenti amministrativi o di particolari procedimenti.
3. La sottoposizione dell'atto a verifica sospende l'efficacia degli atti adottati o il procedimento degli atti in corso di adozione, per un periodo non superiore a giorni sette, dandone immediata comunicazione a tutti gli interessati.
4. A conclusione della verifica, il Segretario generale può proporre al Direttore Generale, ove riscontri illegittimità, gravi irregolarità o gravi ragioni di opportunità, l'annullamento d'ufficio o la revoca degli atti, ai sensi degli Articolo 21 *nonies* e 21 *quinques* della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15 e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge 14 Maggio 2005, n. 80.
5. Qualora il Presidente non abbia nominato il Direttore Generale, il Segretario generale può proporre alla Giunta provinciale l'emanazione di un atto di indirizzo al Dirigente responsabile, affinché valuti l'adozione dei necessari provvedimenti in via di autotutela.

TITOLO VI

DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

CAPO I

FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 81

Norme generali

1. L'ordinamento finanziario e contabile della Provincia è stabilito nelle disposizioni di principio fissate dalla legge dello Stato.
2. La legge definisce i principi contabili che si applicano alle attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione.
3. La Provincia, in rapporto alle risorse finanziarie proprie e trasferite, decide in piena autonomia la programmazione delle attività nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Nell'esercizio del potere impositivo informa la propria attività a criteri di progressività.

4. I rapporti finanziari relativi allo svolgimento di nuove funzioni attribuite o delegate sono disciplinati dalla legge che prevede la copertura dei conseguenti oneri.

Articolo 82

Regolamento di contabilità

1. Il regolamento di contabilità applica i principi contabili stabiliti dalla legge con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche della Comunità provinciale, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.
2. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme disciplinanti le competenze specifiche dei soggetti preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni dell'ordinamento delle autonomie locali, dell'ordinamento finanziario e contabile e delle disposizioni di principio delle leggi vigenti.

Articolo 83

Servizio finanziario

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina l'organizzazione del servizio finanziario, tenuto conto delle dimensioni e dell'importanza economico-finanziaria dell'Ente.

CAPO II

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Articolo 84

Attività di revisione

1. La revisione della gestione economico-finanziaria è svolta dal Collegio di Revisione la cui composizione è stabilita dalla legge.
2. L'attività di revisione verifica sia i risultati della gestione dell'Ente nel suo complesso che quelli di singole articolazioni organizzative.
3. L'Organo di revisione, per lo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, ha diritto di accedere agli atti e documenti dell'Ente e di avvalersi della collaborazione del servizio finanziario della Provincia.
4. Per assicurare il pieno svolgimento dell'attività di collaborazione con il Consiglio Provinciale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, al Collegio dei Revisori sono trasmessi, in copia, gli ordini del giorno recanti gli elenchi delle questioni da trattare nelle adunanze consiliari, le deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta, le determinazioni dirigenziali.
5. Il Collegio dei Revisori nello svolgimento delle proprie funzioni è tenuto al segreto professionale.

TITOLO VII

ENTI STRUMENTALI, PARTECIPAZIONI, PARTNERARIATI E SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I

ENTI STRUMENTALI, PARTECIPAZIONI, PARTNERARIATI

Articolo 85

Enti strumentali al perseguimento delle finalità provinciali

1. La Provincia, oltre ad istituire gli enti strumentali previsti dalla vigente normativa, può costituire soggetti giuridici di diritto privato per il miglior perseguimento delle proprie finalità.
2. Può, a titolo esemplificativo, costituire fondazioni, associazioni ed altre istituzioni ai sensi del codice civile.
3. La Provincia può partecipare a detti soggetti giuridici insieme a partner privati per dare vita a forme di partnerariato istituzionale.
4. I partner privati devono essere scelti a seguito di procedure selettive qualora possono trarre ritorni di rilievo economico dal partnerariato.
5. La Provincia può affidare direttamente a società in house o a fondazioni di cui sia unico fondatore, con riserva di nomina degli amministratori e facoltà di vigilanza sulla gestione, le attività di supporto tecnico

amministrativo, di raccolta ed elaborazione dati e di implementazione da svolgersi in suo favore o in favore degli enti ricadenti nel proprio territorio, mediante la stipula di contratti di servizio o convenzioni.

6. In particolare ricorrerà a dette formule per le attività sperimentali, di progettazione, di ricerca, di sviluppo tecnologico, di informatizzazione, di innovazione, di fund raising, di gestione di finanziamenti e attuazione di progetti, anche comunitari, di promozione e incentivazione dello sviluppo locale. Detti soggetti possono essere altresì affidatari della gestione dei servizi pubblici locali, nel rispetto delle norme di legge.

CAPO II

SERVIZI PUBBLICI E ATTIVITA' PROVINCIALI

Articolo 86

Norme generali

1. Al fine di promuovere la coesione sociale nel territorio della Provincia, questa riconosce e favorisce l'accesso ai servizi d'interesse generale.
2. La Provincia promuove la riorganizzazione sul proprio territorio dei servizi pubblici locali, in modo da renderli conformi ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, favorendone la gestione per area vasta.
3. La Provincia promuove, in accordo con i Comuni, la costituzione di una autorità amministrativa indipendente operante in ambito provinciale con funzione propositiva, consultiva, di vigilanza e controllo nell'affidamento, conclusione ed esecuzione dei contratti di servizio, con particolare riferimento a tariffa, carte dei servizi, monitoraggio e standard di qualità.
4. La Provincia favorisce forme di verifica del gradimento dei servizi da parte degli utenti.

Articolo 87

Servizi pubblici e attività provinciali

1. La Provincia, nella gestione dei servizi, attua modalità conformi agli interessi dei cittadini e consegue obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, adottando modalità di valutazione dei risultati. Assicura la realizzazione dei principi del servizio pubblico, principalmente di quello di universalità e accessibilità, garantendo il livello essenziale delle prestazioni, ove previsto.
2. Adotta il "documento dei servizi", il quale individua e programma le modalità di esercizio delle attività e di erogazione dei servizi, sulla base di un'analisi dei costi e dei benefici economici e sociali.
3. Provvede, nelle forme previste dalla legge dello Stato, alla gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità.
4. Compatibilmente con le norme regionali di settore, i servizi e le attività prive di rilevanza economica (che siano tali in quanto sottratti al mercato della concorrenza economica o perché afferenti ad attività tali per definizione, quali la ricerca, l'istruzione, la cultura e il tempo libero, la diffusione della conoscenza, o perché affidati senza margini di lucro per l'affidamento) possono essere gestiti con affidamento diretto mediante convenzione a fondazioni, associazioni, consorzi ed altri soggetti giuridici partecipati dalla Provincia. Possono altresì essere gestiti da soggetti qualificati del privato sociale scelti nell'ambito di elenchi appositamente attivati presso la Provincia, secondo le modalità definite con regolamento.

TITOLO VIII

DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI

CAPO I

POTESTA' NORMATIVA PROVINCIALE

Articolo 88

Adozione dei regolamenti

1. Il Consiglio provinciale adotta i regolamenti a maggioranza dei presenti, escluso il regolamento consiliare, che richiede la maggioranza assoluta dei componenti l'organo.

2. La Provincia di Salerno, quale ente regolatore più che gestore, annette grossa rilevanza al potere regolamentare, che opera nel rispetto dei principi contenuti nella legge statale e regionale, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità ai sensi dell'Articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e, per quanto attiene all'organizzazione dell'ente, nel rispetto delle norme del presente statuto.

3. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, ai sensi del comma 6 dell'Articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

4. Nella predisposizione dei regolamenti, la Provincia assicura azioni di drafting normativo e di analisi di impatto della regolamentazione, sotto la responsabilità del Segretario Generale. Analoga attività può essere espletata, previa la stipula di convenzioni, anche a vantaggio dei Comuni e degli altri enti locali rientranti nel territorio provinciale.

Articolo 89

Raccolta

1. La Provincia cura la pubblicazione, in apposita raccolta, del presente Statuto e di tutti i Regolamenti provinciali.

2. Il Segretario Generale provvede alla tenuta, presso la Sede della Provincia, anche della raccolta di tutti gli statuti ed i regolamenti locali adottati dai Comuni della Provincia, al fine di garantirne una maggiore conoscenza.

3. Le raccolte di cui ai precedenti commi 1 e 2 saranno pubblicate sul sito internet della Provincia di Salerno.

CAPO II DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 90

Norme transitorie e finali

1. La Provincia adotta o adegua i propri regolamenti in conformità alle disposizioni del presente Statuto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto stesso. Decorso tale periodo le norme regolamentari in contrasto con il presente statuto sono da considerarsi prive di ogni effetto.

2. Il presente Statuto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, affisso all'Albo Pretorio ed inserito nel sito internet della Provincia di Salerno.